

Circolare n.2 del 13/4/2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Regime IVA nuovi servizi in farmacia

Gentile dottore, gentile dottoressa,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 128/E del 20/12/2011 in merito al regime IVA di alcuni nuovi servizi sanitari erogabili in farmacia ai sensi della Legge delega 69/2009, del D.Lgs. 153/2009 nonché dei successivi decreti ministeriali.

Gentile cliente, Federfarma con la circolare n. 140 del 5/4/2012 comunica che, a seguito di propria richiesta di consulenza giuridica avanzata alla Direzione Centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime IVA dei nuovi servizi sanitari erogabili in farmacia, specificando quanto segue.

Prestazioni rese dalle farmacie consistenti nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti

Sono da ritenersi **esenti dall’IVA** ai sensi dell’art. 10, n.18 del DPR 633/1972, sia le fatture/ricevute rilasciate dalla farmacia nei confronti degli utenti per l’espletamento di tali servizi sanitari sia le fatture rilasciate nei confronti delle farmacie dai soggetti che svolgono la prestazione sanitaria (singoli infermieri e fisioterapisti oppure strutture societarie eventualmente organizzate anche in forma di cooperative) con cui è opportuno comunque che vengano stipulati contratti di mandato con rappresentanza.

Prestazioni analitiche di prima istanza effettuate direttamente dall’utenza a mezzo di apparecchiature automatiche messe a disposizione dalla farmacia (test autodiagnostici) – Misurazione della pressione

I corrispettivi di tali prestazioni di prima istanza rientranti nell’autocontrollo e praticabili in farmacia (test per la glicemia, colesterolo e trigliceridi, emoglobina, misurazione dei componenti delle urine, misurazione della pressione arteriosa, ecc.) dovranno essere **assoggettati ad IVA, con l’aliquota del 21% in quanto effettuabili direttamente dall’utente a mezzo di attrezzature automatiche disponibili presso la farmacia**. Trattandosi, quindi, di mera messa a disposizione da parte di quest’ultima di apparecchiature strumentali che non possono ricondursi alla previsione agevolativa dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972 e, quindi, non possono beneficiare dell’esenzione IVA.

Servizi di prenotazione prestazioni specialistiche (CUP), pagamento dei referti e ritiro

È ormai largamente diffuso nelle farmacie territoriali il servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche o degli esami clinici da effettuarsi presso le strutture pubbliche (CUP). **In molti casi, tali**

servizi vengono svolti dalle farmacie in via del tutto gratuita verso le Aziende USL. Qualora, invece, quest'ultime dovessero riconoscere alle farmacie una remunerazione, tale corrispettivo dovrà essere assoggettato all'Iva ordinaria del 21%.

In merito all'eventuale ticket pagato dal cittadino per la prenotazione, per il pagamento della prestazione sanitaria o per il ritiro del referto, trattandosi di attività svolta dalla farmacia esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Usl, le farmacie si limiteranno ad incassare il ticket e detenerlo in conto deposito, rilasciando al cittadino un'apposita ricevuta, con valenza fiscale, preferibilmente su bollettini predisposti dalla USL. Le somme in questione, in un momento successivo, mediamente una volta al mese, vengono riversate, generalmente a mezzo bonifico bancario ovvero conto corrente postale, all'Azienda Usl competente.

Altre prestazioni diagnostiche effettuabili in farmacia (telemedicina, holter pressorio, ECG, ecc.)

Queste tipologie di prestazioni, non specificatamente affrontate e chiarite dalla sopra citata risoluzione, se da un lato sembra possano ricondursi nell'ambito delle "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona" (che il più volte citato art. 10, n. 18 del DPR 633/1972 considera esenti dall'IVA) dall'altro a parere di Federfarma, presentando alcuni aspetti problematici, necessitano di ulteriori riflessioni ed approfondimenti. È opportuno, per Federfarma, acquisire sulla materia specifico parere dell'Agenzia delle Entrate dietro presentazione di apposita istanza di interpello e nel frattempo si consiglia la massima prudenza nella certificazione ai fini fiscali di tali prestazioni nei riguardi degli utenti delle farmacie (cfr. Circolare Federfarma 140 del 5/4/2012)

Indetraibilità pro-rata dell'IVA afferente le prestazioni esenti

Infine è ben evidenziare che l'erogazione da parte delle farmacie di prestazioni esenti IVA come quelle precedentemente dettagliate (prestazioni fisioterapiche, infermieristiche, ecc.) può determinare il meccanismo del c.d. "pro-rata IVA", vale a dire la possibilità di detrarsi solo parzialmente l'IVA assolta con le fatture passive. A titolo di esempio, se le prestazioni esenti IVA rappresentano il 3% del totale dei ricavi della farmacia mentre il restante 97% deriva da operazioni soggette ad IVA (cessione di medicinali e di altri prodotti vendibili in farmacia, servizi assoggettati ad IVA, ecc.), l'IVA sugli acquisti sarà detraibile per il 97%.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti